


Allegato 1ter v.14



Comune di
Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Anno 2018 – 17/04/2018



INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI.....	5
<i>ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	5
<i>ARTICOLO 2. DEFINIZIONI.....</i>	5
<i>ARTICOLO 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI.....</i>	7
<i>ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....</i>	7
<i>ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....</i>	8
<i>ARTICOLO 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....</i>	8
<i>ARTICOLO 7 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA.....</i>	9
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO ...	11
Capo I – Mercati e Fiere.....	11
<i>ARTICOLO 8 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI ...</i>	11
<i>ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO.....</i>	11
<i>ARTICOLO 10 – PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DODECENNALE NEI MERCATI E NELLE FIERE</i>	11
<i>ARTICOLO 11 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI O FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE.....</i>	13
<i>ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI.....</i>	13
<i>ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.....</i>	14
<i>ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....</i>	14
<i>ARTICOLO 15 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO.....</i>	14
<i>ARTICOLO 16 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA.....</i>	15
<i>ARTICOLO 17 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI.....</i>	17
<i>ARTICOLO 18 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE.....</i>	17
<i>ARTICOLO 19 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE.....</i>	17
<i>ARTICOLO 20 - MERCATI STRAORDINARI.....</i>	18
<i>ARTICOLO 21 - MERCATI PROLUNGATI.....</i>	18
<i>ARTICOLO 22 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE.....</i>	18
<i>ARTICOLO 23 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....</i>	19
<i>ARTICOLO 24- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI.....</i>	19
<i>ARTICOLO 25 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE.....</i>	19
<i>ARTICOLO 26 - COMMISSIONI DI MERCATO.....</i>	20
Capo II – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.....	20
<i>ARTICOLO 27 - PARTECIPAZIONE.....</i>	20
<i>ARTICOLO 28 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DODECENNALE.....</i>	20
<i>ARTICOLO 29 - RISERVA DI POSTEGGI E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE.....</i>	21
<i>ARTICOLO 30 - RINVIO.....</i>	21
Capo III – Commercio itinerante.....	21
<i>ARTICOLO 31 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....</i>	21
<i>ARTICOLO 32 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....</i>	21



ARTICOLO 33 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE 22

Capo IV – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....22

ARTICOLO 34 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI..... 22

ARTICOLO 35 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI 23

ARTICOLO 36 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE PROMOZIONALI E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE 23

ARTICOLO 37 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI..... 23

ARTICOLO 38 - FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE..... 24

ARTICOLO 39 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI 24

ARTICOLO 40 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 24

ARTICOLO 41 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE 24

ARTICOLO 42 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI 25

Capo V – Posteggi fuori mercato25

ARTICOLO 43 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO 25

ARTICOLO 44 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE 26

ARTICOLO 45 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO 26

ARTICOLO 46 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 26

ARTICOLO 47 - POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE..... 26

TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI27

ARTICOLO 48 - GRADUATORIE..... 27

ARTICOLO 49 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI..... 27

ARTICOLO 50 - ATTIVITÀ STAGIONALI 27

ARTICOLO 51 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.. 27

ARTICOLO 52 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO..... 27

ARTICOLO 53 – VIGILANZA E SANZIONI..... 28

ARTICOLO 54 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE 28

ARTICOLO 55 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI..... 28

ARTICOLO 56 – RINVIO 28

APPENDICE - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ATTIVITÀ DI PITTORE RITRATTISTA E DI OPERATORE DELL'INGEGNO CHE REALIZZA LA PROPRIA OPERA SUL POSTO ~~ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.~~

~~ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO~~ ~~ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.~~

~~ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE AREE E POSTAZIONI~~ ~~ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.~~

~~ARTICOLO 3 – AMPIEZZA DELLA POSTAZIONE~~ ~~ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.~~

~~ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI~~ ~~ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.~~

~~ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ACCESSO~~ ~~ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.~~



*ARTICOLO 6 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE A SEGUITO DEI BANDI PUBBLICI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 8 – ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 9 – DURATA DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 11 – NORMA FINALE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 12 – NORME TRANSITORIE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***

*ARTICOLO 13 – SANZIONI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.***



TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione

Articolo 2. *Definizioni*

1. Per Legge si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 3. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 4. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
 5. Per mercato si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 6. Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
 7. Per Mercato prolungato, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano
 8. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
-



9. Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
 10. Per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel Piano comunale.
 11. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 12. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta con Delibera della Giunta comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.11, comma 2, lettera i) della Legge, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
 13. Per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
 14. Per autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di COSAP.
 15. Per concessione di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
 16. Per abilitazione all'esercizio itinerante, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
 16. Per presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
 17. Per migliona, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, alle condizioni di cui all'Art. 17 del presente regolamento.
 18. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio secondo le regole previste dall'articolo "Migliona e scambio di posteggi".
-



19. Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita nel mercato, nella fiera e fuori mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
20. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi;
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.
 - f) Per quanto riguarda lo svolgimento di commercio su aree pubbliche attraverso strutture ancorate in maniera permanente al suolo, si rimanda ad



apposito regolamento comunale che disciplinerà in maniera separata tali attività.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo pubblico è soggetto ad apposito regolamento COSAP.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. I titoli abilitativi, devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della Legge.

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
 4. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 frontalmente e mt. lineari 0.5 lateralmente, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione
-



- dei veicoli di emergenza e siano in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni).
5. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
 6. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori lasciare libera la zona da qualsiasi ingombro e/o materiale da smaltire. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica. I concessionari dovranno conferire i rifiuti prodotti in maniera ordinata e secondo le modalità definite dal Servizio Ambiente.
 7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 8. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
 9. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
 10. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 11. E' vietato l'uso di generatori di corrente. L'Amministrazione può, in alcune circostanze, autorizzarne eccezionalmente l'uso; in tal caso, è consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera. E' sempre consentito l'uso di inverter.
 12. In generale, nell'intero comune è vietata la possibilità di bandire autorizzazioni e contestuali concessioni pluriennali di posteggi commerciali individuandone la relativa occupazione sui marciapiedi.

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
 2. In relazione all'articolo 40, comma 9, della Legge, ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. Per le aree adibite a commercio su area pubblica ubicate nel Centro storico, e' considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
-





TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 8 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc. In tal caso si procederà ad apposita gara. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.

Articolo 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 10 – Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
 2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
 3. Il bando contiene :
-



- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di **posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione** nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
 - 1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - 2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - 3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b) maggior numero di presenze alla spunta ottenute dall'operatore all'interno della stesso mercato o fiera negli ultimi tre anni (tale prelazione potrà essere utilizzata solo per il numero dei posteggi occupati come spuntista nello stesso mercato o nella stessa fiera).
 - c) data ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Successivamente alla scadenza delle date di cui alle **disposizioni transitorie** del presente regolamento, e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
 - 1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - 2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - 3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta, da sommarsi al punteggio di cui al comma precedente ;
 - c) data ordine cronologico di presentazione della domanda.
-



7. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 6 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 5.
8. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglìoria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

Articolo 11 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (10 punti);
2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
3. In sede di approvazione del Bando, il Comune può definire specializzazioni merceologiche inerenti mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.



Articolo 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 14 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 15 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
-



2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al SUAP, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
6. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
7. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.
8. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.
9. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della Legge.
10. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto al preventivo accertamento della regolarità contributiva dei canoni cosap e delle imposte comunali da parte del titolare .
11. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 16 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori
-



interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, di norma, può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori secondo le procedure indicate al successivo comma.
4. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale secondo le prescrizioni del Piano o per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate, con le seguenti modalità:
 - a) emanazione di bando comunale;
 - b) pubblicizzazione del bando mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione del ricollocamento dei posteggi;
 - c) redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.

La graduatoria viene redatta tenuto conto dell'anzianità di presenze maturata nel mercato. A parità di anzianità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.

Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale, si procederà all'a riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento, anche parziale. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta. In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari.

4. Per la riassegnazione dei posteggi, si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.



Articolo 17 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 18 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 19 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
-



Articolo 20 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal piano, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze, anche su richiesta delle associazioni di categoria, possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. I mercati straordinari, con determina dirigenziale, possono essere dati in concessione alle Associazioni di categoria, fermo restando il supporto dell'Amministrazione comunale per le incombenze istituzionali relative al controllo e assegnazione dei posteggi resisi vacanti.
4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 21 - Mercati prolungati

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria, con l'assenso della maggioranza dei titolari di concessioni del mercato originale, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
2. Nel caso di effettuazione del Mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti

Articolo 22 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
 2. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
 3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell'osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata, salvo diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti.
-



4. Se non diversamente precisato nella specifica scheda di piano, nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso verrà svolto nelle giornate previste, salvo diversa determinazione concertate con le Associazioni di categoria.
4. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 23 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso laddove se ne verificasse la necessità. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 24- Individuazione dei Mercati

1. I mercati sul territorio del Comune di **Pisa** sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Articolo 25 - Individuazione delle Fiere

1. Le Fiere sul territorio del Comune di **Pisa** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
 2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione.
-



Articolo 26 - Commissioni di mercato

1. Per ciascun mercato è data facoltà agli operatori di richiedere la costituzione di apposite commissioni con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all'interno del mercato medesimo, su materie non oggetto di concertazione tra il Comune di Pisa e le Associazioni di Categoria previste ai sensi della L.R.28/2005
2. Tale commissione sarà composta da n. 3 membri nei mercati costituiti da n. 10 a n. 100 posteggi e da n.5 membri nei mercati composti da un numero di posteggi Superiori a 100. Il numero dei membri verrà integrato da un operatore indicato da ciascuna delle due associazioni di categoria.
4. I membri della commissione di ciascun mercato sono eletti dagli operatori titolari di posteggio nel mercato medesimo.
5. Le modalità per l'elezione dei membri ed il funzionamento e la vigenza delle commissioni sono definite da un apposito disciplinare da emanarsi da parte del Dirigente del Servizio competente.

Capo II – Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 27 - Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 28 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i seguenti criteri
 - I) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese
 - II) data ordine cronologico di presentazione della domanda.



2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo *Disposizioni transitorie ed abrogazioni* del presente regolamento, e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Articolo 29 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo *Assegnazione dei posteggi riservati* del presente regolamento, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, si farà riferimento alla data ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Capo I Mercati e Fiere

Capo III – Commercio itinerante

Articolo 31 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 32 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
-



2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietato all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

Articolo 33 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette al commercio su aree pubbliche, precisate all'interno del Piano Comunale del commercio su Aree pubbliche.
2. Le aree interdette allo svolgimento del commercio itinerante, potranno essere aggiornabili attraverso una delibera di Giunta comunale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.
- 4.

Capo IV – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
 2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni quali Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali.
 3. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
 4. Qualora il Comune indichi una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.
 5. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno sessanta giorni prima della data di effettuazione.
 6. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
-



- le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - Regolamento di funzionamento della fiera;
 - Criteri di assegnazione dei posteggi in attuazione della normativa vigente e del presente regolamento.
7. Il soggetto privato o pubbliche che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 35 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 36 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
2. In caso di affidamento dell'organizzazione della fiera all'esterno, per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di suolo pubblico per l'intera area di occupazione a cura di SEPI Spa aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità di punteggio, si terrà conto della data ordine cronologico di presentazione della domanda

5

Articolo 37 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata



superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 38 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 39 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 40 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

Articolo 41 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Il Comune ha la facoltà di indire manifestazioni commerciali a carattere straordinario in attuazione dell'art. 29 lettera h della L.R. n. 28/2005 e s.m.i.,
-



approvando gli specifici criteri ed il disciplinare per l'adozione delle procedure di evidenza pubblica, mediante deliberazione della Giunta Comunale, previa concertazione con le Associazioni di categoria

2. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter affidare l'organizzazione e la gestione delle Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, a soggetti esterni quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata.
4. Possono partecipare alle Manifestazioni commerciali a carattere straordinario anche hobbisti, collezionisti e venditori opere dell'ingegno, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta Comunale e compatibilmente con le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.
5. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico da SEPI SPA per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa.

Articolo 42 - Individuazione delle Fiere promozionali

1. Le eventuali Fiere promozionali che si svolgono sul territorio del Comune di **Pisa** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Alle stesse possono aggiungersi anche iniziative di carattere sperimentale e di natura anche periodica, concertate con le Associazioni di categoria ed approvate dalla Giunta Comunale.

Capo V – Posteggi fuori mercato

Articolo 43 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
 2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo *Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere* del presente regolamento. Il bando per il rilascio
-



dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. Il provvedimento con cui viene assegnato un posteggio fuori mercato stabilisce il giorno e l'orario di vendita.

Articolo 44 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 45 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 46 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio,, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 47 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. Gli eventuali Posteggi fuori mercato presenti sul territorio del Comune di **Pisa** sono riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
-



TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 50 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 51 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, In fase di rilascio della concessione di posteggio e di abilitazione alla vendita su area pubblica sarà appositamente rilasciata anche la concessione di suolo pubblico da parte di SEPI spa che confluirà nell'atto unico di cui alla L.R. n.28/2005 regolante la concessione di posteggio e l'abilitazione alla vendita nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento. La stessa sarà trasmessa dal competente Ufficio Comunale in materia di gestione di aree pubbliche unitamente alla concessione di posteggio

Articolo 52 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della Legge.
 2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della Legge.
-



3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della Legge.

Articolo 53 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della Legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della Legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 54 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 55 – Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della Legge, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono prorogate in base alla normativa vigente.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.
4. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale dei mercati ambulanti, nonché tutte le altre disposizioni con questo incompatibili.

Articolo 56 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.
-